

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **397/1995** (ECLI:IT:COST:1995:397)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BALDASSARRE** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Camera di Consiglio del **17/05/1995**; Decisione del **20/07/1995**

Deposito del **26/07/1995**; Pubblicazione in G. U. **16/08/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21606**

Atti decisi:

N. 397

ORDINANZA 20-26 LUGLIO 1995

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi Mengoni, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 4 e 5, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)", promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1993 dal Pretore di Asti, sezione distaccata di Canelli, nel procedimento penale a carico di Barbero Luigino iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento della Regione Piemonte;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale promosso a carico di Luigino Barbero, titolare di una cantina sociale, imputato ai sensi dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) per aver convogliato in una pubblica fognatura servita da impianto di depurazione scarichi di acque reflue eccedenti, quanto ai valori registrati di BOD 5, COD e PH, i limiti di accettabilità indicati dalla tabella C allegata alla legge n. 319 del 1976, il Pretore di Asti, sezione distaccata di Canelli, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 4 e 5, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 dal titolo "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)", per contrasto con gli artt. 117 e 25 della Costituzione;

che le norme regionali impugnate consentono agli enti gestori degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature di derogare, per gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti convogliati nelle fognature per le quali siano operanti gli impianti di depurazione predetti, ai limiti di accettabilità della tabella C allegata alla legge n. 319 del 1976, prescrivendo che tali limiti più permissivi siano adottati mediante l'approvazione (espressa o con una procedura di silenzio-assenso) della relativa tabella da parte della Giunta regionale;

che il Pretore rimettente dubita della legittimità costituzionale della norma indicata, che esorbiterebbe dai limiti della potestà legislativa regionale, con conseguente lesione dell'art. 117 della Costituzione, in quanto la norma statale applicabile, ad avviso del giudice a quo, nel caso in esame, cioè l'art. 12, primo comma, n. 2), della legge n. 319 del 1976, sistematicamente coordinato con l'art. 13, n. 2, lettera b), della stessa legge, imporrebbe inderogabilmente agli scarichi produttivi preesistenti confluenti in pubbliche fognature servite da impianti di depurazione, il rispetto dei limiti di tollerabilità imposti dalla tabella C allegata alla citata legge n. 319 del 1976;

che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale delle impugnate disposizioni della legge della Regione Piemonte n. 13 del 1990 anche in riferimento all'art. 25 della Costituzione, per violazione della riserva di legge statale in materia penale, in relazione all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976, che assoggetta a sanzione penale il mancato rispetto dei limiti di accettabilità indicati nelle tabelle indicate alla citata legge n. 319 del 1976, il cui ambito di applicazione sarebbe stato ridotto dalle norme regionali in esame con conseguente incisione sul relativo precetto;

che la questione di legittimità costituzionale sollevata sarebbe rilevante nel giudizio a quo, poiché la condotta contestata all'imputato riguarda i valori di BOD 5, COD e PH rilevati nelle acque di scarico in quantità superiori ai parametri fissati nella tabella C della legge n. 319 del 1976, ancorché conformi al più elevato limite consentito dalla tabella approvata dalla Giunta regionale in base all'art. 7, comma 5, della legge regionale del Piemonte n. 13 del 1990, di modo che l'applicazione delle impugnate disposizioni comporterebbe l'assoluzione degli imputati;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta regionale del Piemonte, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che, successivamente alla emissione dell'ordinanza di rimessione, il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature) è stato reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n. 9, e, da ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17 maggio 1995,

n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), il quale ha modificato la disciplina statale che l'ordinanza di rimessione assume violata dalle norme regionali impugnate, con conseguente lesione dei principi costituzionali espressi negli artt. 25 e 117 della Costituzione;

che, in particolare, gli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, sostituiscono rispettivamente, l'art. 12, primo comma, n. 2), della legge n. 319 del 1976, disponendo, per gli impianti produttivi, che "nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono ... successivamente all'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, dai consorzi e dalle province che provvedono alla gestione del pubblico servizio .. I suddetti limiti di accettabilità, norme e prescrizioni sono stabiliti sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione in modo da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla regione ai sensi del successivo art. 14" e l'art. 21, terzo comma, della stessa legge, prevedendo l'applicazione di una sanzione penale pecuniaria per gli scarichi da insediamenti produttivi che recapitano in pubbliche fognature, quando superino i limiti di accettabilità "fissati ai sensi dell'art. 12, primo comma, n. 2)";

che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice rimettente al quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio pendente dinanzi ad esso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Asti, sezione distaccata di Canelli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.